

## CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

### Art. 1 – Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti da tutti i rapporti contrattuali stipulati fra il Cliente (Mandante della Spedizione) e lo Spedizioniere ALLTRANS Srl.

Le parti riconoscono e accettano dunque che i singoli “Ordini di spedizione” del Mandante, come pure le rispettive “Quotazioni” dello spedizioniere sono inderogabilmente soggette all'applicazione delle presenti Condizioni Generali di contratto. Il Mandante accetta pertanto espressamente che le presenti Condizioni Generali trovino piena ed immediata applicazione a tutti i rapporti contrattuali insorti con Alltrans Srl, nonché a tutte le azioni e/o reclami esercitabili nei confronti di quest'ultima.

### Art. 2 – Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni Accessorie (ex art. 1737 e ss. c.c.);
- b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione *ad hoc* in modo espresso l'esecuzione dello stesso;
- c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
- e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.

Resta inteso fra le parti che, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, fatto salvo diverso accordo scritto, Alltrans agirà sempre e solo quale mero Spedizioniere, provvedendo a stipulare, in nome proprio e per conto del Mandante, uno o più contratti di trasporto, ed organizzando anche le eventuali attività accessorie alla spedizione, ex art. 1737 e ss. c.c.

### Art. 3 – Obblighi dello Spedizioniere

Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, provvederà a stipulare uno o più contratti di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie necessarie ad assolvere le richieste del Mandante, agendo con la discrezionalità richiesta dai propri obblighi professionali e con la facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), sempre operando con la massima diligenza ed agendo quale spedizioniere (e non già quale spedizioniere-vettore).

Lo Spedizioniere, salvo diverso e preventivo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

All'or quando previsto dalla vigente normativa italiana, lo Spedizioniere si impegna a concludere contratti di trasporto esclusivamente con Vettori camionistici che attestino, attraverso idonea dichiarazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

(i) siano muniti di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di autotrasporto e che i veicoli da questi utilizzati siano idonei alla esecuzione di trasporti affidatigli e che tali requisiti permangano per tutta la

durata del Contratto di Trasporto;

(ii) osservino i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale, permessi di soggiorno, nonché la normativa in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi;

(iii) provvedano alla qualificazione dei conducenti, nonché alla formazione periodica obbligatoria, fatte salve le deroghe e le esenzioni previste ex Lege;

(iv) provvedano al regolare pagamento degli oneri contributivi, consegnando copia del relativo DURC;

(v) rispettino quanto previsto dalla Legge in materia di sub-appalto del servizio di trasporto.

Lo Spedizioniere si impegna a dare espresse istruzioni al Vettore affinché quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, sia tenuto al rispetto delle norme di Legge in tema di sicurezza della circolazione stradale, fra le quali si enunciano, a mero titolo esemplificativo e senza valore di elenco esaustivo, gli articoli del Codice della Strada nn.: 10 e 62 (massa limite), 61(sagoma limite), 142(limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta); nonché al rispetto della disciplina normativa in tema di autotrasporto per conto terzi, di cui al Decreto Legislativo 286/2005 e successive modificazioni.

Le parti concordano che, per ogni ipotesi di perdita, avaria o deterioramento delle merci trasportate, come in caso di inadempimento delle obbligazioni di diligenza e correttezza gravanti sul Vettore, il Mandante della spedizione avrà diritto di agire direttamente nei confronti del vettore; mentre sarà compito dello Spedizioniere avere riguardo alla scelta di un vettore che si palesi competente e professionalmente valido, conservando il diritto, nei confronti del mandante, a vedersi rimborsate le anticipazioni (es. quanto corrisposto al vettore a titolo di nolo, spese o imposte doganali) ed il compenso di volta in volta concordato, anche su base forfetaria, per i singoli incarichi.

Lo Spedizioniere non sarà in ogni caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito e/o forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, calamità naturali, scioperi, guerre, sommosse o rivolte civili; nonché atti delle Amministrazioni dello Stato e/o cause esimenti previste nella disciplina uniforme in tema di trasporto e/o spedizione (es. embarghi; sommosse e rivolte civili; incidenti/avarie dei mezzi di trasporto; atti delle autorità doganali o postali etc.).

#### **Art. 4. Termini di Consegna**

In ragione della natura dell'incarico di spedizione, il Mandante riconosce che lo spedizioniere non ha né dovere, né possibilità, di garantire termini di consegna (resa) della merce. I termini indicati nelle quotazioni sono sempre da intendersi come meramente indicativi e mai tassativi; e comunque sempre soggetti alle scelte discrezionali e tecnico-organizzative dei Vettori.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

Le parti concordano sul fatto che lo Spedizioniere **non** provvederà a stipulare alcuna polizza assicurativa a tutela dei rischi cui le merci sono esposte in viaggio.

Nel caso il Mandante volesse assicurare le merci oggetto di spedizione/trasporto, lo stesso dovrà fornire per iscritto ad Alltrans specifiche istruzioni per la stipula di una copertura assicurativa in nome e per conto di chi spetta, e sostenendo i costi relativi. In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere considerato assicuratore o coassicuratore.

Resta inteso che lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per far conseguire al Mandante l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo specifico incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di un corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

#### **Art. 6 - Reclami**

Ogni reclamo dovrà pervenire allo spedizioniere per iscritto, a mezzo fax o PEC, nei termini di legge

previsti in materia di trasporto merci, e comunque nei termini utili individuati dalla disciplina internazionale uniforme prevista in ambito di trasporto marittimo e/o aereo e/o camionistico, pena, in difetto, l'impossibilità -non imputabile allo Spedizioniere- di poter responsabilizzare il vettore, con contestuale decadenza per il Mandante della possibilità di azionare qualsivoglia diritto o reclamo nei confronti dello Spedizioniere.

### **Art. 7 - Obblighi del Mandante**

Il Mandante garantisce che:

- la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- l'imballaggio utilizzato, l'etichettatura e le operazioni di carico e stivaggio, ove curate dal Mandante e/o da proprio ausiliario, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono conformi e idonei a quanto necessario per effettuare un trasporto sicuro.

Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Il Mandante garantisce altresì che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, ed è conforme alle normative vigenti, di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di far svolgere le operazioni doganali, il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Il Mandante dovrà corrispondere gli importi pattuiti con lo Spedizioniere, entro i termini concordati, e fornire ogni più opportuna istruzione relativa alla spedizione.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, soste, multe o altre somme a qualunque titolo richieste dai Vettori e/o dalle PP.AA. allo Spedizioniere.

Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

Il Mandante è altresì tenuto a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo insorto a causa del rifiuto o del mancato ritiro della merce da parte del Destinatario, nonché della irreperibilità di quest'ultimo. Lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della necessitata giacenza delle merci, se possibile, è legittimato ad adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione al Mittente, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

### **Art. 8 - Disciplina del contratto**

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1737 e seguenti del codice civile italiano. Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. L'invalidità o l'inefficacia, per qualsiasi motivo, anche solo di una clausola del presente contratto non pregiudicherà la validità e efficacia del contratto nel suo complesso. Nel caso di invalidità di alcune disposizioni del contratto le parti si

impegnano a sostituire tali disposizioni con altre valide e efficaci.

#### **Art. 9 - Foro territoriale competente**

Qualsiasi controversia relativa all'efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva territoriale del foro di Milano.

#### **Art. 10 - Corrispettivo**

A fronte del servizio di cui agli articoli che precedono, il Mandante è tenuto a corrispondere allo Spedizionario un corrispettivo, il cui ammontare e le cui modalità di pagamento saranno concordate di volta in volta tra le parti prima dell'inizio della spedizione, sulla base dei servizi richiesti e del tipo di operazioni previste per l'esecuzione dell'incarico impartito e ricevuto.

Lo Spedizionario potrà richiedere corrispettivi calcolati anche su base forfettaria agendo, anche in questo caso, sempre quale mero spedizionario e non come spedizionario-vettore.

Qualora, in virtù delle condizioni di resa della merce, le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizionario siano posti a carico del destinatario delle merci e/o di terzi, il Mandante della spedizione resta comunque sempre solidalmente obbligato al pagamento di dette somme qualora, per qualsivoglia ragione, lo Spedizionario non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

Il pagamento dei dazi e diritti doganali è sempre dovuto dal Mandante in via anticipata.

In caso di inadempimento agli obblighi di pagamento previsti in capo al Mandante, lo Spedizionario ha diritto di ritenzione sulle merci allo stesso affidate, ed il Mandante sarà comunque tenuto al versamento del corrispettivo dovuto, maggiorato degli interessi di mora da ritardo previsti ex D. Lgs. N. 231/2002.

Nell'ipotesi in cui il carico debba forzosamente subire delle soste, o in caso di rifiuto o di mancato ritiro delle merci da parte del destinatario, il Mandante è sempre tenuto a rimborsare e tenere indenne lo Spedizionario in relazione a qualsivoglia costo insorto per soste della merce, deposito e oneri accessori.

#### **Art. 11 - Diritto di ritenzione**

Alltrans ha nei confronti del Mandante, del Mittente, del Destinatario e/o proprietario delle merci, nonché di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o comunque esigibili.

#### **Art. 12 - Responsabilità**

Lo Spedizionario non è responsabile per l'esecuzione del trasporto ma esclusivamente della corretta esecuzione del mandato di spedizione ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

La responsabilità dello Spedizionario-Vettore, laddove prevista e a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizionario e/o Vettore in base e per effetto della normativa internazionale di diritto uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione (i.e. art. 1696 c.c. per il trasporto multimodale; Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo; Convenzione di Bruxelles del 1924 e ss. mod. o Convenzione U.S. COGSA del 1936 per il trasporto marittimo; Convenzione di Ginevra del 1956 e ss. mod. per il trasporto terrestre internazionale etc.) e/o della legge nazionale italiana applicabile alla singola tratta di trasporto (art. 1696 c.c.), ed in ogni caso non potrà dunque eccedere il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente ha eseguito il trasporto.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile individuare e/o distinguere il tratto del trasporto durante il quale il danno e/o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio, movimentazione e/o deposito (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia), eseguito dallo Spedizionario avvalendosi di proprie strutture e/o di ausiliari terzi, ai sensi dell'art. 1696 c.c. troverà in ogni caso applicazione il limite massimo risarcitorio pari ad 1,00Euro per ciascun

chilogrammo di merce perduta o avariata nell'ambito dei trasporti nazionali; ed il limite massimo di 3,00Euro per ciascun chilogrammo di merce perduta o avariata nell'ambito dei trasporti internazionali. E' in ogni caso escluso qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, a titolo non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto) o penali.

#### **Art. 13 - Revoca**

Il Mandante potrà in ogni momento revocare il presente contratto, rimanendo inteso che la revoca non avrà effetto rispetto agli incarichi già conferiti e la cui esecuzione sia già stata iniziata.

In caso dunque di revoca del presente contratto, allo Spedizioniere sarà corrisposto il corrispettivo dovuto per i trasporti perfezionati o in corso di perfezionamento al momento stesso della revoca, senza che nient'altro a titolo sia dovuto allo Spedizioniere a titolo d'indennizzo o risarcimento del danno.

#### **Art. 14. Trattamento dei dati**

Alltrans si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L'Informativa Clienti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile all'indirizzo web: <https://www.alltrans.com/it/privacy-policy.html> e si intende trasmessa al Mandante unitamente alle presenti Condizioni Generali.

Alltrans ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 15. Codice Etico**

Alltrans ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione, disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.alltrans.com/it/codice-etico.html> che controparte, con il conferimento dell'incarico di spedizione, dichiara di conoscere e approvare.

#### **Art. 16. Trade Compliance**

Le parti sono consapevoli che le operazioni di esportazione, importazione e riesportazione di merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali"). Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, si conformerà a tutti i Regolamenti Commerciali ad esso applicabili, così come ad ogni futura modifica.

Resta inteso che è comunque responsabilità del Mandante determinare se le sue transazioni siano soggette ai suddetti Regolamenti Commerciali, avendo l'obbligo di non conferire a Alltrans incarico per lo svolgimento di servizi vietati o proibiti dalla legge e/o che coinvolgano Paesi o persone soggette a restrizioni in base ai Regolamenti Commerciali. Se necessario, il Mandante otterrà tutte le licenze, i permessi, e le autorizzazioni / esenzioni richieste per essere conforme con le norme contenute nei citati Regolamenti Commerciali fornendo a Alltrans la medesima documentazione.

Nel caso in cui Alltrans dovesse avvedersi del fatto che i servizi richiesti dal Mandante rappresentano una violazione rispetto a quanto previsto nei citati Regolamenti Commerciali, lo spedizioniere avrà il diritto di sospendere il servizio senza incorrere in alcuna responsabilità e con espresso diritto di essere interamente manlevata dal Mandante della spedizione per qualsivoglia onere, sanzione o costo connesso al servizio di spedizione richiesto.